

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-786 del 11/02/2026
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 . NESPAK SPA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2017-1106 DEL 06/03/2017 E SMI PER L'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE IMBALLAGGI IN MATERIE PLASTICHE SITA IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA DAMANO, N.1.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-818 del 11/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 . **NESPAK SPA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2017-1106 DEL 06/03/2017 E SMI PER L'ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE IMBALLAGGI IN MATERIE PLASTICHE SITA IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA DAMANO, N.1.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2017-1106 del 06/03/2017 e smi, a favore della Ditta Nespak SPA avente sede legale e impianto di fabbricazione imballaggi in materie plastiche in Comune di Massa Lombarda, Via Damano, n.1, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello ARPAE in data 21/11/205 - assunta da ARPAE SAC con PG 2025/206802 - pratica SinaDoc n. 36526/2025 - dalla Ditta **Nespak SPA** (C.F./P.IVA 00383820396), avente sede legale e attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche in Comune di Massa Lombarda, Via Damano, n.1, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2017-1106 del 06/03/2017 e smi, a seguito della dismissione dei punti di emissione afferenti alla linea di estrusione e termoformatura PSE, della bonifica del serbatoio del butano e della installazione di un impianto di raffrescamento adiabatico a servizio del reparto di termoformatura alveoli e cestelli;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ DGR 1860/2006 recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **36526/2025**, emerge che:

- la Ditta Nespak SPA che svolge attività di fabbricazione imballaggi in materie plastiche nell'impianto sito in Comune di Massa Lombarda, Via Damano, n.1, ha presentato domanda di modifica non sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2017-1106 e smi;

▪ **La modifica non sostanziale richiesta prevede:**

- la dismissione dei punti di emissione afferenti alla linea di estrusione e termoformatura PSE;
- la bonifica del serbatoio del butano;
- l'installazione di un impianto di raffrescamento adiabatico a servizio del reparto di termoformatura alveoli e cestelli.

ARPAE con PG. 2025/209171 del 25/11/2025 comunicava la verifica positiva di correttezza formale e completezza della documentazione presentata;

Acquisita in data 27/01/2026 (ns. PG. 2026/15169) la comunicazione inviata da Nespak SPA in merito all'avviamento delle procedure di bonifica del serbatoio del butano;

Acquisita in data 03/02/2026 (ns PG. 2026/20382) la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO e accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 12/12/2025;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2017-1106 del 06/03/2017 e smi, a favore della Ditta Nespak SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di fabbricazione imballaggi in materie plastiche e che sarà rilasciata alla Ditta richiedente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area

Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

- 1 **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017-1106 del 06/03/2017 e smi, a favore della Ditta **Nespak SPA** (C.F./PIVA 00383820396), avente sede legale e impianto di fabbricazione imballaggi in materie plastiche in Comune di Massa Lombarda, Via Damano, n.1, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
- 2 **DI DARE ATTO** che con la presente AUA per modifica non sostanziale, vengono aggiornati tutti gli Allegati:
 - **Allegato A)** - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali,
 - **Allegato B)** - autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - **Allegato C)** - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- 3 **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione,** tutto quanto indicato nella precedente AUA di cui alla Determina Dirigenziale n. 2017-1106 del 06/03/2017 e smi, non oggetto della presente modifica non sostanziale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali - aggiornamento
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - modificato;

- l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - invariato.

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 5 La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 6 DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio (10/03/2017)** da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 7 DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna;
- 8 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 9 DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 10 DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta, al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE competente, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:

- le acque reflue provenienti dallo stabilimento della Ditta Nespak SPA, sono costituite da acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento di macchine per la lavorazione della plastica e dallo spurgo delle torre evaporative unite ad acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento;
- le acque reflue domestiche vengono trattate prima in una vasca settica tipo Imhoff, quindi in un filtro batterico anaerobico, poi si immettono nella rete in cui confluiscono anche le acque di raffreddamento e le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali. Le suddette acque vengono scaricate nello scolo consorziale Canaletta, bacino idrografico del Canale Destra Reno, direttamente (scarico n.7) o indirettamente (scarico n.8), che recapita nel fosso di via Fornace di Sotto);
- il progetto di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prevede l'installazione di un impianto di raffrescamento adiabatico a servizio del reparto di termoformatura alveoli e cestelle. Per il corretto funzionamento dell'impianto è necessario l'impiego di acqua demineralizzata e a tal fine è prevista l'installazione di un impianto di dissalazione.
- Il nuovo impianto sarà costituito da una serie di membrane semipermeabili (moduli osmotici) inserite all'interno di contenitori (vessel), un sistema di innalzamento della pressione, un sistema di regolazione idraulica ed un sistema elettrico di comando, protezione e controllo generale. A valle del gruppo di pompaggio sono alloggiati, all'interno dei vessel, le membrane osmotiche che realizzano il processo di dissalazione, separando l'acqua in due flussi: il permeato ed il concentrato. Il permeato (acqua a ridottissima salinità) viene reso disponibile per le utenze. Il concentrato in parte verrà inviato alla linea di scarico, convogliandolo alla rete fognaria interna, mentre in parte sarà ricircolato a monte della pompa di innalzamento pressione. La Ditta dichiara che, sulla base dei dati nominali di funzionamento, prevede un volume di scarico del concentrato salino di circa 10 - 15 m³ / giorno; lo scarico sarà limitato solo alla stagione calda (indicativamente da aprile a ottobre) durante il funzionamento dell'impianto di raffrescamento.
- Per una caratterizzazione specifica del refluo si prevede il posizionamento di un pozzetto di campionamento prima dell'immissione nel collettore fognario che porta allo scarico n. 8 identificato nella planimetria.
- Attualmente, come previsto dall'AUA vigente, le acque reflue industriali dello stabilimento confluiscono negli scarichi finali n.7 e n.8 unitamente alle acque reflue domestiche e alle acque meteoriche. Le acque di spurgo dell'impianto di raffreddamento verranno rilasciate nella linea fognaria che passa a pochi metri dalla zona di installazione e scarica nello scolo consorziale Canaletta (Scarico n.7).

- Per una caratterizzazione specifica delle acque reflue industriali la Ditta ha previsto l'individuazione dei singoli scarichi attraverso il posizionamento di un proprio pozzetto ufficiale di campionamento prima dell'immissione nel collettore fognario interno misto che porta tali scarichi ai punti n.7 e n.8, dotati anch'essi di pozzetti di campionamento, in acque superficiali.
- Nel dettaglio sono individuati i seguenti scarichi industriali:
 - S1: Acque di raffreddamento reparto estrusione PP-PET;
 - S2: Acque di raffreddamento reparto estrusione PP-PET;
 - S3: Acque di spurgo torre evaporativa esistente;
 - S4: Acque di spurgo nuova torre evaporativa. Sulla base delle caratteristiche qualitative delle acque di spurgo la Ditta dichiara che il contributo del nuovo flusso, derivante dalla torre evaporativa, non modificherà le caratteristiche dello scarico finale (**n.7**);
 - S5: **Acque di spurgo impianto di dissalazione ad osmosi inversa.** Sulla base delle caratteristiche qualitative delle acque di spurgo la Ditta dichiara che il contributo del nuovo flusso, derivante dall'impianto di dissalazione non modificherà le caratteristiche dello scarico finale (**n.8**);
- Dallo stabilimento si originano, inoltre, scarichi di acque meteoriche non assoggettate alla DGR n.286/2005 e DGR n.1860/2006 e di acque reflue domestiche (Allegato C);
- Contestualmente tutti gli scarichi di tipo domestico sono stati identificati in planimetria come D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10 con relativi pozzetti di campionamento posizionati prima dell'immissione negli specifici collettori fognari.

La planimetria aggiornata della rete fognaria, viene allegata alla presente AUA, quale parte integrante e sostanziale. **La planimetria deve essere tenuta presso l'azienda a disposizione degli organi di vigilanza.**

Prescrizioni:

1. gli scarichi **S1, S2, S3, S4 e S5** delle acque reflue industriali devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/2006 e smi;
2. con cadenza almeno annuale, deve essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali per ciascun punto ufficiale di prelievo (**S1, S2, S3, S4 e S5**) su un campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/2006 e smi. Il certificato, firmato da tecnico abilitato deve essere conservato presso l'azienda e reso disponibile nel caso di eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza;
3. i rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza. I

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'Azienda, che svolge attività di fabbricazione imballaggi in materie plastiche, risulta in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE SAC Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2017-1106 del 06/03/2017 e smi;
- nell'ambito di un riassetto produttivo il proponente ha presentato istanza di modifica non sostanziale per la dismissione delle attività di estrusione e termoformatura PSE;
- con riferimento ai punti di emissione messi temporaneamente fuori esercizio, sulla base del futuro Piano di Riconversione Industriale verrà stabilito dalla Ditta quali smantellare definitivamente e quali invece ripristinare e rimettere in esercizio;
- Le emissioni in atmosfera provengono dalle varie fasi di lavorazione delle materie e dai macchinari ad esse collegate (termoformatura, estrusione, granulazione, densificazione) e dai silos di stoccaggio dei prodotti;

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E11 - SILOS - attualmente fuori esercizio -**

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E24 -DENSIFICATORI POLIPROPILENE – C - attualmente fuori esercizio -

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E25 -TERMOFORMATRICE POLIPROPILENE

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E26 - SILOS

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E27 - SILOS

Portata massima	2700	Nmc/h
Altezza minima	23	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E28A,E28B,E28C,E28D -SILOS - Attualmente fuori esercizio -

Portata massima	1500	Nmc/h ognuno
Altezza minima	18,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E29 -SILOS - Attualmente fuori esercizio -

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	22,5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E30 – TERMOFORMATURA POLIPROPILENE

Portata massima	60000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E31 – MULINO POLIPROPILENE – C -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E32 – MULINO POLISTIRENE – C - Attualmente fuori esercizio -

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polistirene	15	mg/Nmc
---------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E34 – IMPIANTO DI RIGRANULAZIONE – C -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E35 – IMPIANTO DI RIGRANULAZIONE – C -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E36 – IMPIANTO DI RIGRANULAZIONE – C -

Portata massima	1100	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri Polipropilene	15	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E37 – ESTRUSORI PP E PET -

Portata massima	50000	Nmc/h
Altezza minima	7,3	m
Temperatura	Ambiente	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri PET e PP	15	mg/Nmc
------------------	----	--------

Prescrizioni:

- 1 Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- 2 I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 3 I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5}	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

(determinazione della concentrazione in massa)	
--	--

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

4 **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

5 **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

6 I sistemi di **accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli

infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

- 7 Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- 8 Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- 9 A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- 10 La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- 11 Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
- 12 Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

13 Dovrà essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro dovranno altresì essere annotate:

- ✓ **le manutenzioni ordinarie e straordinarie, da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
- ✓ **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici , con frequenza almeno annuale. Tali annotazioni possono essere effettuate anche sul Libretto d'impianto.**

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Condizioni:

Gli scarichi di acque reflue che si originano dall'attività, oltre agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, sono scarichi di acque reflue domestiche con scarico finale in acque superficiali.

Gli scarichi di tipo domestico sono identificati in planimetria come D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10 con relativi pozzetti di campionamento posizionati prima dell'immissione negli specifici collettori fognari e scaricano nel fosso comunale tombinato di Via Damano e nel fosso comunale tombinato di Via Fornace di Sotto.

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Prescrizioni:

- lo scarico deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento comunale per il servizio di fognatura e dalle linee guida ARPAE per lo scarico di acque reflue domestiche;
- per i parametri non espressamente indicati nella Tabella 2 dell'allegato 5) alla Parte III del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, si applicano i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5) alla Parte III del medesimo Decreto;
- i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- per garantire il corretto funzionamento degli impianti; devono essere adottate adeguate procedure di controllo e un adeguato livello di manutenzione e/o pulizia del sistema tramite periodiche asportazioni del materiale sedimentato. Tutti i rifiuti prodotti in tale operazione devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
- gli scarichi e il pozzetto ufficiale di prelevamento e/o il punto di prelievo, devono essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, per cui devono essere garantiti opportuni interventi di manutenzione, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
- i pozzetti ufficiali di prelevamento e/o i punti di prelievo devono essere idonei al prelevamento di campioni;
- nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e/o la qualità degli scarichi deve esserne data immediata comunicazione al Servizio Territoriale ARPAE e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.